REPORT MENSILE SETTEMBRE 2020

Cassa integrazione guadagni e Disoccupazione

INDICE

A-Cassa integrazione guadagni e fondi di solidarietà	
Cenni normativi	pag.3
Serie storica ore autorizzate (Periodo 1980-2020 (gennaio-agosto))	pag.6
CIG Ordinaria (Agosto 2020)	pag.10
CIG Straordinaria (Agosto 2020)	pag.11
CIG in Deroga (Agosto 2020)	pag.12
Fondi di solidarietà (Agosto 2020)	pag.13
Ore utilizzate	pag.14
B-Prestazioni di disoccupazione	
Cenni normativi pag	.16
Le domande di disoccupazione (Periodo Gennaio 2018-Luglio 2020) pag	.20
I beneficiari di disoccupazione (Periodo Gennaio 2018-Aprile 2020) pag	.22

A-Cassa integrazione guadagni e fondi di solidarietà

Cenni normativi

La **Cassa Integrazione Guadagni** è una prestazione finalizzata a sostituire o integrare la retribuzione ed è destinata ai lavoratori sospesi dal lavoro o che operano con orario ridotto a causa di difficoltà produttive dell'azienda. Possono usufruire dell'integrazione salariale gli operai, gli impiegati e i quadri mentre sono esclusi i dirigenti e i lavoranti a domicilio.

La **CIGO** (Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria) è rivolta alle aziende industriali non edili e alle aziende industriali ed artigiane dell'edilizia e del settore lapideo che sospendono o riducono l'attività aziendale a causa di eventi temporanei e transitori quali ad es. la mancanza di commesse, le avversità atmosferiche. Può essere concessa per 13 settimane, più eventuali proroghe fino a 12 mesi; in determinate aree territoriali il limite è elevato a 24 mesi.

L'intervento di **CIGS** (Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria) può essere richiesto per ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione aziendale, per crisi aziendale di particolare rilevanza sociale. La CIGS è destinata ad aziende con, in media, più di 15 dipendenti nel semestre precedente la richiesta di intervento; le aziende sono quelle dei settori industriali ed edili, dell'artigianato dell'indotto (cioè con un solo committente destinatario di CIGS), dei servizi di mensa e ristorazione dell'indotto, delle cooperative agricole; e inoltre imprese commerciali con più di 200 dipendenti (in regime transitorio anche con numero di dipendenti da 51 a 200), imprese editrici di giornali per i quali si prescinde dal limite dei 15 dipendenti, imprese di spedizioni e trasporto del terziario e agenzie di viaggi e turismo, ciascuna con più di 50 dipendenti.

Sono definiti "in deroga" i trattamenti di integrazione salariale (CIGD), destinati ai lavoratori (compresi interinali e lavoratori a domicilio) di imprese escluse dalla Cassa Integrazione Guadagni ordinaria e straordinaria ovvero alle aziende che hanno fruito degli strumenti ordinari fino a raggiugerne i limiti di durata. La CIG in deroga alla vigente normativa è concessa nei casi in cui alcuni settori (tessile, abbigliamento, calzaturiero, orafo, ecc) versino in grave crisi occupazionale. Lo strumento della cassa integrazione guadagni in deroga permette quindi, senza modificare la normativa che regola la CIG, di concedere i trattamenti di integrazione salariale anche a tipologie di aziende e lavoratori che ne sono esclusi.

I Fondi di solidarietà sono stati introdotti con la legge n. 92/2012 e hanno trovato applicazione con il Decreto Legislativo n.148/2015. La legge n. 92/2012 intendeva definire un sistema atto a garantire adeguate forme di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro per i lavoratori dei comparti ove non trovava applicazione la normativa in materia di integrazione salariale. Tale sistema prevedeva la costituzione di fondi di solidarietà

bilaterali presso l'Inps mediante decreto interministeriale a seguito di accordo tra le organizzazioni sindacali e imprenditoriali. Il Decreto Legislativo n.148/2015 ha modificato la normativa previgente facendo diventare obbligatoria l'istituzione dei fondi per tutti i settori che non rientrano nell'ambito dell'applicazione della cassa integrazione guadagni, in relazione alle imprese che occupano mediamente più di cinque dipendenti, trasformando il Fondo di solidarietà residuale previsto dalla legge 92/2012 in Fondo d'Integrazione salariale (FIS). Il FIS dal 1^ gennaio 2016 opera per tutti i datori di lavoro, anche non organizzati in forma d'impresa, che occupano mediamente più di cinque dipendenti, che non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni e che appartengono a settori nell'ambito dei quali non sono stati stipulati accordi per l'attivazione di un Fondo di solidarietà bilaterale o di un Fondo di solidarietà bilaterale alternativo.

Il decreto legislativo 148 del 14 settembre 2015

Il decreto legislativo 148/2015 costituisce la base normativa che regola attualmente il sistema delle tutele in costanza di rapporto di lavoro, individuando i destinatari dei trattamenti di integrazione salariale, l'ammontare e la durata della tutela (l'80% della retribuzione globale per massimo 24 mesi), le modalità di erogazione e il termine di rimborso delle prestazioni, le condizioni di decadenza. In particolare il decreto estende la platea dei beneficiari agli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante e include nei fondi di solidarietà tutti i datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti, anziché, come in precedenza, più di 15.

Per la Cassa integrazione ordinaria, il decreto prevede una semplificazione delle procedure di autorizzazione, con l'abolizione delle commissioni provinciali e l'autorizzazione dei trattamenti direttamente da parte della sede INPS territorialmente competente, e per la Cassa integrazione straordinaria introduce varie semplificazioni relativamente alle procedure di consultazione sindacale, a quelle di attivazione e ai controlli. Il decreto per ciascuna unità produttiva, stabilisce che il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi, per la causale di riorganizzazione aziendale, in un quinquennio mobile. Tale limite complessivo può essere portato a 36 mesi nel quinquennio mobile solo inserendo la causale di contratto di solidarietà, perché la durata dei contratti di solidarietà viene computata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente. Anche per la causale di crisi aziendale, il limite della CIGS è di durata massima di 12 mesi, che si eleva a 36 mesi se si sommano i 24 mesi della causale di contratto di solidarietà. Il decreto consente, infine, di partire effettivamente con i fondi di solidarietà destinati a fornire le integrazioni salariali ai lavoratori dipendenti di imprese non coperte dalla cassa integrazione.

Provvedimenti principali per emergenza sanitaria COVID

Il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (Decreto Cura Italia)

Con riferimento alle ipotesi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 introduce misure straordinarie di sostegno alle imprese in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario, cassa integrazione in deroga. Il decreto da una parte modifica le norme esistenti, semplificando l'iter concessorio, dall'altra introduce nuove misure in deroga alle vigenti norme che disciplinano l'accesso agli ordinari strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro. Esso si applica a tutti i lavoratori esclusi i domestici che alla data del 23 febbraio avevano un contratto di lavoro dipendente. Con il decreto Cura Italia, con la causale "COVID-19 nazionale" vengono concesse al massimo 9 settimane di integrazione salariale da fruire entro il 31 agosto 2020, che, in caso di successive richieste, non saranno computate ai fini del limite massimo di settimane autorizzabili. Anche le imprese che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario possono presentare domanda per il trattamento ordinario per un periodo non superiore a nove settimane. Il trattamento ordinario sospende e sostituisce quello straordinario in corso. Il Decreto-legge n. 23 del 8 aprile 2020, ha esteso tali misure anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020.

Il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (Decreto Rilancio)

Il decreto rilancio conferma ed estende tutte le misure di integrazione salariale già previste nel decreto Cura Italia incrementando la tutela di ulteriori 9 settimane. Inoltre, per evitare i ritardi nel pagamento della Cassa integrazione in deroga, si permette anche alle imprese sotto i 5 dipendenti di fare domanda direttamente all'INPS.

Il decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020 (Decreto Agosto)

Il decreto agosto prevede un ulteriore periodo di trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19 per una durata massima di nove settimane, incrementate di ulteriori nove, da fruire nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020. I periodi di cassa integrazione precedentemente richiesti ai sensi dei Decreti Cura Italia e Rilancio che siano collocati, anche parzialmente, dopo il 12 luglio 2020 sono imputati, anche se già autorizzati, alle prime nove settimane del decreto in esame. Una importante novità introdotta dal decreto agosto, risulta per i datori di lavoro che presentano domanda per le ulteriori nove settimane, l'introduzione di un contributo addizionale commisurato alla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. La misura del contributo è stabilita in funzione della percentuale di riduzione del fatturato subito dall'azienda nel primo semestre 2020 rispetto a quello del 2019

(aliquota del 18% per chi non ha subito calo di fatturato, del 9% per chi ha avuto un calo inferiore al 20%, nessun contributo per chi ha avuto un calo pari o superiore al 20%, oppure ha iniziato l'attività dopo il 1^ gennaio 2019).

N.B. L'effetto dei provvedimenti normativi adottati in materia di integrazione salariale durante l'emergenza, hanno cominciato ad avere un forte impatto in termini di ore autorizzate a partire dal mese di aprile 2020.

Nel mese di Agosto 2020 sono state autorizzate 293,7 milioni di ore. Il 98% delle ore di CIG ordinaria, deroga e fondi di solidarietà sono state autorizzate con causale "emergenza sanitaria COVID-19", pertanto le variazioni percentuali che vengono esposte in questo focus per determinare gli indici congiunturali e tendenziali, sono stati lasciati per continuità con le pubblicazioni precedenti, anche se poco significativi. Per le ore autorizzate SPECIFICATAMENTE per emergenza sanitaria si rimanda ai Report di aprile, maggio, giugno, luglio e agosto denominati "Cassa integrazione guadagni – ore autorizzate per emergenza sanitaria.

Serie storica ore autorizzate

Tavola A.1 - Serie storica annuale del numero di ore autorizzate per tipologia d'intervento - Periodo dal 1980 al 2020 (Gennaio-Agosto)

ANNI		CIG Ordinaria		CIG Straordinaria (*)	COMPLESS	0
	Industria	Edilizia	Totale CIGO			Variazione %
1980	109.338.181	61.946.012	171.284.193	135.852.891	307.137.084	
1981	189.014.432	76.170.947	265.185.379	312.559.489	577.744.868	88%
1982	193.205.105	56.980.817	250.185.922	370.105.563	620.291.485	7%
1983	229.250.408	55.701.479	284.951.887	461.565.957	746.517.844	20%
1984	198.280.247	70.103.980	268.384.227	548.113.068	816.497.295	9%
1985	121.707.904	82.816.095	204.523.999	512.106.735	716.630.734	-12%
1986	101.667.328	61.805.961	163.473.289	483.882.943	647.356.232	-10%
1987	88.782.891	56.970.472	145.753.363	388.093.679	533.847.042	-18%
1988	62.575.786	39.966.393	102.542.179	317.575.990	420.118.169	-21%
1989	50.965.548	35.182.530	86.148.078	258.810.675	344.958.753	-18%
1990	76.926.600	34.549.738	111.476.338	222.217.400	333.693.738	-3%
1991	143.644.804	51.694.576	195.339.380	217.536.402	412.875.782	24%
1992	182.983.716	46.147.031	229.130.747	232.212.731	461.343.478	12%
1993	240.301.503	52.219.231	292.520.734	256.875.663	549.396.397	19%
1994	119.652.052	48.899.762	168.551.814	253.767.063	422.318.877	-23%
1995	57.899.359	34.801.708	92.701.067	207.165.338	299.866.405	-29%
1996	81.764.959	38.129.179	119.894.138	128.191.620	248.085.758	-17%
1997	68.233.484	34.902.186	103.135.670	109.406.901	212.542.571	-14%
1998	60.781.111	31.171.581	91.952.692	80.461.378	172.414.070	-19%
1999	81.206.560	30.129.699	111.336.259	55.797.416	167.133.675	-3%
2000	44.971.736	28.471.422	73.443.158	73.732.088	147.175.246	-12%
2001	60.211.285	31.294.175	91.505.460	60.747.556	152.253.016	3%
2002	84.656.408	29.611.493	114.267.901	62.877.102	177.145.003	16%
2003	87.106.964	32.926.221	120.033.185	107.125.070	227.158.255	28%
2004	95.215.647	36.060.570	131.276.217	96.316.368	227.592.585	0%
2005	101.589.686	40.891.436	142.481.122	104.524.746	247.005.868	9%
2006	55.776.618	40.832.291	96.608.909	136.039.509	232.648.418	-6%
2007	40.102.397	30.551.172	70.653.569	113.699.717	184.353.286	-21%
2008	78.740.758	34.344.512	113.085.270	115.262.321	228.347.591	24%
2009	512.128.899	64.586.207	576.715.106	339.395.331	916.110.437	301%
2010	275.480.648	66.346.315	341.826.963	856.712.507	1.198.539.470	31%
2011	169.547.721	60.223.137	229.770.858	745.070.730	974.841.588	-19%
2012	269.425.161	70.907.934	340.333.095	773.559.500	1.113.892.595	14%
2013	276.534.340	80.128.693	356.663.033	740.543.247	1.097.206.280	-1%
2014	185.949.543	67.608.418	253.557.961	754.787.352	1.008.345.313	-8%
2015	135.834.010	47.942.212	183.776.222	498.249.431	682.025.653	-32%
2016	106.444.561	31.126.735	137.571.296	439.132.607	576.703.903	-15%
2017	77.129.251	27.759.230	104.888.481	240.141.228	345.029.709	-40%
2018	67.532.014	28.124.881	95.656.895	131.282.143	226.939.038	-34%
2019	85.902.575	19.534.587	105.437.162	170.845.290	276.282.452	22%
2020 (Gennaio-Agosto)	1.266.738.847	170.158.461	1.436.897.308	1.567.696.814	3.004.594.122	988%

^(*) Comprensiva della CIG in deroga e dei Fondi di solidarietà

Figura A.1 - Serie storica annuale del numero di ore autorizzate per tipologia d'intervento - Periodo dal 1980 al 2020 (Gennaio-Agosto)




Tavola A.2 - Serie storica mensile delle ore autorizzate per tipologia d'intervento nei mesi sottoindicati

						ore auto	rizzate (valori ass	soluti)					
TIPO DI INTERVENTO —	agosto 19	settembre 19	ottobre 19	novembre 19	dicembre 19	gennaio 20	febbraio 20	marzo 20	aprile 20	maggio 20	giugno 20	luglio 20	agosto 20
CIG Ordinaria	3.891.704	5.651.790	12.340.389	14.277.115	8.751.012	9.423.176	10.670.658	12.743.757	712.969.630	224.097.354	149.752.844	217.057.689	100.182.200
CIG Straordinaria	2.510.074	11.521.573	13.490.566	16.605.152	7.541.385	11.887.993	10.591.363	7.253.947	12.449.855	17.609.840	24.024.493	29.536.443	8.547.715
di cui Solidarietà	869.860	5.642.940	6.197.018	3.674.961	2.516.485	2.649.287	3.945.527	3.136.667	2.295.255	2.368.790	1.579.071	3.648.065	2.209.598
CIG in Deroga	9.261	20.967	14.572	8.437	6.018	989	336	2.067	46.879.389	231.042.866	112.075.700	80.833.334	77.328.275
Fondi di solidarietà	676.328	2.193.475	2.717.929	669.482	368.595	3.915.590	240.682	738.591	82.792.485	398.311.340	148.715.894	155.248.363	107.669.264
TOTALE	7.087.367	19.387.805	28.563.456	31.560.186	16.667.010	25.227.748	21.503.039	20.738.362	855.091.359	871.061.400	434.568.931	482.675.829	293.727.454

						variazio	ni tendenziali (va	lori %)					
TIPO DI INTERVENTO	agosto 19 / agosto 18	settembre 19 / settembre 18	ottobre 19 / ottobre 18	novembre 19 / novembre 18	dicembre 19 / dicembre 18	gennaio 20 / gennaio 19	febbraio 20 / febbraio 19	marzo 20 / marzo 19	aprile 20 / aprile 19	maggio 20 / maggio 19	giugno 20 / giugno 19	luglio 20 / luglio 19	agosto 20 / agosto 19
CIG Ordinaria	-1,9%	2,7%	67,1%	60,1%	37,8%	31,4%	25,3%	7,9%	9509,8%	2494,6%	1744,5%	2353,3%	2474,3%
CIG Straordinaria	-64,9%	99,2%	16,0%	23,3%	-0,3%	52,6%	-47,9%	-27,2%	-30,3%	6,5%	27,6%	194,6%	240,5%
di cui Solidarietà	-78,8%	162,9%	35,1%	-30,6%	-23,8%	54,9%	-64,0%	-39,2%	-46,2%	-79,2%	-69,4%	-2,1%	154,0%
CIG in Deroga	19,6%	-30,9%	-81,5%	-85,9%	-87,3%	-99,5%	-99,7%	-82,2%	239056,2%	753784,1%	17713,0%	43950,1%	834888,4%
Fondi di solidarietà	96,4%	244,6%	239,2%	-55,4%	-72,9%	475,7%	-74,7%	258,3%	26566,1%	100291,3%	41800,7%	2086,1%	15819,7%
TOTALE	-38,2%	62,2%	43,6%	31,8%	8,8%	59,3%	-28,1%	-5,7%	3240,0%	3301,9%	1455,7%	1745,2%	4044,4%

	variazioni congiunturali (valori %)												
TIPO DI INTERVENTO	agosto 19 / luglio 19	settembre 19 / agosto 19	ottobre 19 / settembre 19	novembre 19 / ottobre 19	dicembre 19 / novembre 19	gennaio 20 / dicembre 19	febbraio 20 / gennaio 20	marzo 20 / febbraio 20	aprile 20 / marzo 20	maggio 20 / aprile 20	giugno 20 / maggio 20	luglio 20 / giugno 20	agosto 20 / luglio 20
CIG Ordinaria	-56,0%	45,2%	118,3%	15,7%	-38,7%	7,7%	13,2%	19,4%	5494,7%	-68,6%	-33,2%	44,9%	-53,8%
CIG Straordinaria	-75,0%	359,0%	17,1%	23,1%	-54,6%	57,6%	-10,9%	-31,5%	71,6%	41,4%	36,4%	22,9%	-71,1%
di cui Solidarietà	-76,7%	548,7%	9,8%	-40,7%	-31,5%	5,3%	48,9%	-20,5%	-26,8%	3,2%	-33,3%	131,0%	-39,4%
CIG in Deroga	-95,0%	126,4%	-30,5%	-42,1%	-28,7%	-83,6%	-66,0%	515,2%	2267891,7%	392,8%	-51,5%	-27,9%	-4,3%
Fondi di solidarietà	-90,5%	224,3%	23,9%	-75,4%	-44,9%	962,3%	-93,9%	206,9%	11109,5%	381,1%	-62,7%	4,4%	-30,6%
TOTALE	-72,91%	173,6%	47,3%	10,5%	-47,2%	51,4%	-14,8%	-3,6%	4023,2%	1,9%	-50,1%	11,1%	-39,1%

Tavola A.3 - Numero ore autorizzate per tipologia d'intervento e ramo di attività, nel mese e nel periodo sottoindicato

TIPO DI INTERVENTO Rami di attività	AGO	STO	ago 2020 / ago 2019	Valori cu GENNAIO -		gen-ago 2020 / gen-ago 2019
	2019	2020	Variazione %	2019	2020	Variazione %
CIG Ordinaria	3.891.704	100.182.200	2474,25%	64.416.856	1.436.897.308	2130,62%
Industria	3.006.226	94.064.564	3028,99%	49.569.932	1.266.738.847	2455,46%
Edilizia	885.478	6.117.636	590,89%	14.846.924	170.158.461	1046,09%
CIG Straordinaria	2.510.074	8.547.715	240,54%	103.829.691	121.901.649	17,41%
Industria	1.953.986	6.474.212	231,33%	89.850.161	99.237.634	10,45%
Edilizia	109.032	-	-	4.185.432	2.443.847	-41,61%
Artigianato	-	-	-	-	-	-
Commercio	447.056	2.073.503	363,81%	9.754.033	20.154.567	106,63%
Rami vari*	=	-	-	40.065	65.601	63,74%
CIG in Deroga	9.261	77.328.275	834888,39%	1.178.079	548.162.956	46430,24%
Industria	-	3.150.484	-	539.199	23.551.935	4267,95%
Edilizia	-	12.204	=	20.422	1.130.375	5435,08%
Artigianato	600	273.399	45466,50%	173.264	1.980.148	1042,85%
Commercio	8.661	72.468.163	836618,20%	444.704	509.493.703	114469,17%
Rami vari*	-	1.424.025	-	490	12.006.795	2450266,33%
TOTALE	6.411.039	186.058.190	2802,15%	169.424.626	2.106.961.913	1143,60%
Industria	4.960.212	103.689.260	1990,42%	139.959.292	1.389.528.416	892,81%
Edilizia	994.510	6.129.840	516,37%	19.052.778	173.732.683	811,85%
Artigianato	600	273.399	45466,50%	173.264	1.980.148	1042,85%
Commercio	455.717	74.541.666	16257,01%	10.198.737	529.648.270	5093,27%
Rami vari*	-	1.424.025	-	40.555	12.072.396	29667,96%
Fondi di solidarietà	676.328	107.669.264	15819,68%	10.679.369	897.632.209	8305,29%
Industria	3.150	6.589.692	209096,57%	229.301	62.149.495	27003,89%
Edilizia		30.721	-		601.179	-
Artigianato		7.477	-		113.305	-
Commercio	227.502	96.029.851	42110,55%	9.772.015	820.422.599	8295,63%
Credito	1.335	4.818.898	360866,14%	90.018	11.412.586	12578,12%
Ex enti pubblici	444.341	178.827	-59,75%	588.035	2.695.106	358,32%
Rami vari		13.798	-		237.939	-

^{*} Credito, ex Enti Pubblici, Agricoltura, ecc.

CIG Ordinaria

Le ore di cassa integrazione ordinaria autorizzate ad agosto 2020 sono state 100,2 milioni e si riferiscono quasi interamente alla causale 'emergenza sanitaria COVID-19'. Nel mese di luglio 2020 erano state autorizzate 217,1 milioni di ore: di conseguenza, la variazione congiunturale è del -53,8%. Nel mese di agosto 2019 le ore autorizzate erano state 3,9 milioni.

Tavola A.4 - Numero ore autorizzate di CIG Ordinaria (CIGO) per regione e area geografica nel mese e nel periodo sottoindicato

REGIONE	AGOS	го	ago 2020 / ago 2019	Valori cur GENNAIO - A		gen-ago 2020 / gen-ago 2019	
	2019	2020	Variazione %	2019	2020	Variazione %	
PIEMONTE	306.418	10.716.364	3397,30%	8.496.538	148.046.847	1642,44%	
VALLE D'AOSTA	3.881	262.421	6661,69%	77.336	2.708.442	3402,17%	
LOMBARDIA	937.997	21.689.310	2212,30%	12.366.477	337.394.698	2628,30%	
TRENTINO A. A.	39.968	2.229.331	5477,79%	2.220.601	26.194.446	1079,61%	
VENETO	461.302	14.692.617	3085,03%	6.828.002	198.001.313	2799,84%	
FRIULI V.G.	165.195	2.496.444	1411,21%	1.139.558	40.700.822	3471,63%	
LIGURIA	39.810	1.876.016	4612,42%	673.553	24.233.387	3497,84%	
EMILIA ROMAGNA	328.274	13.511.309	4015,86%	4.867.231	158.325.294	3152,88%	
TOSCANA	161.219	5.301.621	3188,46%	2.699.160	84.996.341	3048,99%	
UMBRIA	43.454	1.472.243	3288,05%	1.393.739	19.659.112	1310,53%	
MARCHE	157.798	6.559.870	4057,13%	3.432.718	57.557.362	1576,73%	
LAZIO	264.112	5.390.795	1941,10%	5.334.261	78.538.057	1372,33%	
ABRUZZO	193.439	1.796.955	828,95%	1.408.435	34.302.189	2335,48%	
MOLISE	168.245	217.574	29,32%	855.907	5.365.645	526,90%	
CAMPANIA	318.863	4.064.996	1174,84%	6.087.671	84.383.148	1286,13%	
PUGLIA	120.882	3.071.380	2440,81%	3.075.337	60.758.222	1875,66%	
BASILICATA	15.053	1.039.735	6807,16%	1.037.508	16.706.634	1510,27%	
CALABRIA	14.309	489.966	3324,18%	462.977	12.289.989	2554,56%	
SICILIA	99.215	2.608.425	2529,06%	1.437.173	33.499.692	2230,94%	
SARDEGNA	52.270	694.828	1229,31%	522.674	13.235.668	2432,30%	
ITALIA	3.891.704	100.182.200	2474,25%	64.416.856	1.436.897.308	2130,62%	
Nord Ovest	1.288.106	34.544.111	2581,78%	21.613.904	512.383.374	2270,62%	
Nord Est	994.739	32.929.701	3210,39%	15.055.392	423.221.875	2711,10%	
Centro	626.583	18.724.529	2888,36%	12.859.878	240.750.872	1772,11%	
Mezzogiorno	982.276	13.983.859	1323,62%	14.887.682	260.541.187	1650,05%	

CIG Straordinaria

Il numero di ore di cassa integrazione straordinaria autorizzate ad agosto 2020 è stato pari a 8,5 milioni, di cui 2,2 milioni per solidarietà, registrando un incremento pari al 240,5% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, che registrava 2,5 milioni di ore autorizzate. Nel mese di agosto 2020 rispetto al mese precedente si registra una variazione congiunturale pari al -71,1%.

Tavola A.5 - Numero ore autorizzate di CIG Straordinaria per regione e area geografica nel mese e nel periodo sottoindicato

REGIONE	AGOST	o	ago 2020 / ago 2019	Valori cum GENNAIO - A		gen-ago 2020 / gen-ago 2019
	2019	2020	Variazione %	2019	2020	Variazione %
PIEMONTE	638.800	741.754	16,12%	9.192.404	8.181.502	-11,00%
VALLE D'AOSTA	-	-	-	-	439.837	
LOMBARDIA	654.841	1.579.831	141,25%	11.923.338	23.274.726	95,20%
TRENTINO A. A.	1.560	170.632	10837,95%	253.098	281.407	11,18%
VENETO	80.736	1.283.643	1489,93%	3.361.257	12.932.353	284,75%
FRIULI V.G.	60.794	15.168	-75,05%	992.149	1.249.305	25,92%
LIGURIA	34.380	128.184	272,84%	4.915.745	4.260.694	-13,33%
EMILIA ROMAGNA	123.486	878.017	611,03%	6.656.432	8.849.339	32,94%
TOSCANA	102.074	259.434	154,16%	10.120.958	5.553.295	-45,13%
UMBRIA	266.005	36.229	-86,38%	2.282.860	1.206.139	-47,17%
MARCHE	53.793	569.344	958,40%	3.497.196	2.106.519	-39,77%
LAZIO	135.585	1.517.676	1019,35%	12.060.811	25.032.485	107,55%
ABRUZZO	-	366.790	-	1.621.799	2.683.188	65,45%
MOLISE	316	-	-	283.641	49.552	-82,53%
CAMPANIA	89.048	175.280	96,84%	11.218.376	5.372.483	-52,11%
PUGLIA	114.123	152.233	33,39%	9.948.749	8.212.985	-17,45%
BASILICATA	-	864	-	7.578.373	953.083	-87,42%
CALABRIA	9.179	46.044	401,62%	1.530.282	1.776.646	16,10%
SICILIA	145.354	228.590	57,26%	4.893.857	7.394.565	51,10%
SARDEGNA	-	398.002	-	1.498.366	2.091.546	39,59%
ITALIA	2.510.074	8.547.715	240,54%	103.829.691	121.901.649	17,41%
Nord Ovest	1.328.021	2.449.769	84,47%	26.031.487	36.156.759	38,90%
Nord Est	266.576	2.347.460	780,60%	11.262.936	23.312.404	106,98%
Centro	557.457	2.382.683	327,42%	27.961.825	33.898.438	21,23%
Mezzogiorno	358.020	1.367.803	282,05%	38.573.443	28.534.048	-26,03%

CIG in deroga

Gli interventi in deroga sono stati pari a 77,3 milioni di ore autorizzate ad agosto 2020. La variazione congiunturale registra nel mese di agosto 2020 rispetto al mese precedente un decremento pari al 4,3%. Ad agosto 2019 le ore autorizzate in deroga erano state poco più di 9 mila.

Tavola A.6 - Numero ore autorizzate di CIG in deroga per regione e area geografica nel mese e nel periodo sottoindicato

REGIONE	AGOST	o	ago 2020 / ago 2019	Valori cum GENNAIO - A	gen-ago 2020 / gen-ago 2019	
	2019	2020	Variazione %	2019	2020	Variazione %
PIEMONTE	-	4.770.769	-	3.166	37.287.611	1177651,45%
VALLE D'AOSTA	-	45.452	-	-	1.064.545	
LOMBARDIA	-	13.508.420	-	1.685	140.128.034	8316103,80%
TRENTINO A. A.	6.822	262.167	3742,96%	18.977	1.495.177	7778,89%
VENETO	-	9.000.575	-	6.783	58.254.887	858736,61%
FRIULI V.G.	-	1.916.105	-	3.080	9.809.443	318388,419
LIGURIA	600	2.941.828	490204,67%	4.000	10.866.042	271551,05%
EMILIA ROMAGNA	-	5.289.119	-	84.647	48.618.264	57336,49%
TOSCANA	-	6.403.228	-	6.284	34.684.242	551845,29%
UMBRIA	-	871.545	-	181.726	8.527.439	4592,47%
MARCHE	-	2.820.582	-	83.272	13.727.389	16385,00%
LAZIO	1.839	11.209.451	609440,57%	192.137	59.056.153	30636,48%
ABRUZZO	-	1.631.741	-	35.815	10.020.583	27878,73%
MOLISE	-	384.724	-	3.292	1.681.439	50976,52%
CAMPANIA	-	4.449.147	-	2.256	36.026.821	1596833,55%
PUGLIA	-	2.999.792	-	409.456	23.624.930	5669,83%
BASILICATA	-	250.575	-	-	3.248.165	
CALABRIA	-	1.977.610	-	4.117	10.912.435	264957,93%
SICILIA	-	4.714.226	-	4.472	28.754.096	642880,68%
SARDEGNA	-	1.881.219	-	132.914	10.375.261	7706,00%
ITALIA	9.261	77.328.275	834888,39%	1.178.079	548.162.956	46430,249
Nord Ovest	600	21.266.469	3544311,50%	8.851	189.346.232	2139163,72%
Nord Est	6.822	16.467.966	241294,99%	113.487	118.177.771	104033,31%
Centro	1.839	21.304.806	1158399,51%	463.419	115.995.223	24930,31%
Mezzogiorno	-	18.289.034	_	592.322	124.643.730	20943,24%

Fondi di solidarietà

Il numero di ore autorizzate ad agosto 2020 nei fondi di solidarietà è pari a 107,7 milioni e registra un decremento rispetto al mese precedente pari al 30,6%. Nel mese di agosto 2019 le ore autorizzate erano circa 676 mila.

Tavola A.7 - Numero ore autorizzate nei Fondi di solidarietà per regione e area geografica nel mese e nel periodo sottoindicato

REGIONE	AGOST	o	ago 2020 / ago 2019	Valori cum GENNAIO - A		gen-ago 2020 / gen-ago 2019
	2019	2020	Variazione %	2019	2020	Variazione %
PIEMONTE	5.432	7.172.808	131947,28%	495.428	61.502.344	12313,98%
VALLE D'AOSTA		222.233	-		2.316.391	-
LOMBARDIA	72.807	27.894.920	38213,51%	183.729	237.137.642	128969,25%
TRENTINO A. A.		2.655.494	-	19.896	27.006.432	135638,00%
VENETO	44.328	10.669.992	23970,55%	205.478	98.795.787	47980,96%
FRIULI V.G.		2.464.282	-	16.793	18.709.411	111311,96%
LIGURIA		3.258.964	-	22.994	22.349.296	97096,21%
EMILIA ROMAGNA	9.630	8.862.210	91927,10%	302.497	84.410.936	27804,72%
TOSCANA	4.816	8.396.601	174248,03%	156.419	62.096.099	39598,57%
UMBRIA	8.446	1.897.684	22368,43%	73.412	10.714.984	14495,68%
MARCHE		2.169.974	-	50.252	17.916.829	35553,96%
LAZIO	445.614	15.554.698	3390,62%	1.473.461	99.216.053	6633,54%
ABRUZZO	228	1.901.318	833811,40%	116.129	13.282.539	11337,75%
MOLISE	30.550	108.713	255,85%	33.610	1.572.554	4578,83%
CAMPANIA	6.982	3.220.961	46032,35%	385.192	41.334.196	10630,80%
PUGLIA	13.859	3.998.250	28749,48%	6.307.089	35.207.665	458,22%
BASILICATA		743.893	-	34.079	4.379.435	12750,83%
CALABRIA	3.798	744.426	19500,47%	128.700	10.425.392	8000,54%
SICILIA	29.838	4.501.269	14985,69%	478.061	34.444.903	7105,13%
SARDEGNA		1.230.574	-	196.150	14.813.321	7452,04%
ITALIA	676.328	107.669.264	15819,68%	10.679.369	897.632.209	8305,29%
Nord Ovest	78.239	38.548.925	49170,73%	702.151	323.305.673	45945,03%
Nord Est	53.958	24.651.978	45587,35%	544.664	228.922.566	41930,05%
Centro	458.876	28.018.957	6006,00%	1.753.544	189.943.965	10732,00%
Mezzogiorno	85.255	16.449.404	19194,36%	7.679.010	155.460.005	1924,48%

Ore utilizzate di cassa integrazione guadagni e tiraggio

Tavola A.8 - Tiraggio degli anni 2018, 2019 e 2020 (Gennaio-Giugno) - Confronti omogenei per tipologia d'intervento

	CIG Ordinaria	CIG Straordinaria	CIG in deroga	Fondi di solidarietà	Totale
-			Anno 2018		
Totale ore autorizzate nell'anno 2018 (a)	95.656.895	116.609.623	3.742.949	10.929.571	226.939.038
di cui ore utilizzate fino a Giugno 2020 (b)	43.869.344	48.678.756	1.929.746	1.324.985	95.802.831
Tiraggio anno 2018 (b)/(a)	45,86%	41,75%	51,56%	12,12%	42,22%
			Anno 2019		
Totale ore autorizzate nell'anno 2019 (a)	105.437.162	152.988.367	1.228.073	16.628.850	276.282.452
di cui ore utilizzate fino a Giugno 2020 (b)	40.805.439	67.248.758	612.894	425.898	109.092.989
Tiraggio anno 2019 (b)/(a)	38,70%	43,96%	49,91%	2,56%	39,49%
		Anno	2020 (Gennaio-Giu	gno)	
Totale ore autorizzate nell'anno 2020 (Gennaio-Giugno) (a)	1.119.657.419	83.817.491	390.001.347	634.714.582	2.228.190.839
di cui ore utilizzate fino a Giugno 2020 (b)	464.338.264	19.857.240	260.816.218	196.070.143	941.081.865
Tiraggio anno 2020 (b)/(a)	41,47%	23,69%	66,88%	30,89%	42,24%

Tavola A.9 - Tiraggio del periodo Gennaio-Giugno degli anni 2018, 2019 e 2020 - Confronti omogenei per tipologia d'intervento

	CIG Ordinaria	CIG Straordinaria	CIG in deroga	Fondi di solidarietà	Totale
		(Gennaio-Giugno 2018		
Totale ore autorizzate nel periodo Gennaio-Giugno 2018 (a)	55.972.700	64.346.634	3.475.109	5.658.765	129.453.208
di cui ore utilizzate fino al mese stesso (b)	24.102.244	17.221.935	1.510.464	816.845	43.651.489
Tiraggio Giugno 2018 (b)/(a)	43,06%	26,76%	43,47%	14,44%	33,72%
		(Gennaio-Giugno 2019		
Totale ore autorizzate nel periodo Gennaio-Giugno 2019 (a)	51.677.621	91.293.742	985.315	2.901.463	146.858.141
di cui ore utilizzate fino al mese stesso (a)	18.995.379	28.182.506	423.699	204.757	47.806.341
Tiraggio Giugno 2019 (b)/(a)	36,76%	30,87%	43,00%	7,06%	32,55%
		(Gennaio-Giugno 2020		
Totale ore autorizzate nel periodo Gennaio-Giugno 2020 (a)	1.119.657.419	83.817.491	390.001.347	634.714.582	2.228.190.839
di cui ore utilizzate fino al mese stesso (b)	464.338.264	19.857.240	260.816.218	196.070.143	941.081.865
Tiraggio Giugno 2020 (b)/(a)	41,47%	23,69%	66,88%	30,89%	42,24%

B-Prestazioni di disoccupazione

Cenni normativi

La **NASpI** è una prestazione economica che sostituisce l'indennità di disoccupazione denominata Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASpI). È una prestazione erogata a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l'occupazione, per gli eventi di disoccupazione che si verificano dal 1° maggio 2015.

Sono coperti da tutela tutti i lavoratori dipendenti ad eccezione degli operai agricoli (coperti da specifica tutela) e i lavoratori a tempo indeterminato della pubblica amministrazione. Il lavoratore che perde involontariamente il lavoro può beneficiare della prestazione se, in stato di disoccupazione, può far valere almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione e almeno trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

La prestazione prevede una durata pari alla metà delle settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione non considerando i periodi di contribuzione che hanno già dato luogo a prestazioni di disoccupazione precedenti. La durata massima è di 24 mesi e la fruizione dell'indennità dà diritto alla contribuzione figurativa.

La **Mobilità** è un intervento a sostegno di particolari categorie di lavoratori licenziati da aziende in difficoltà che garantisce al lavoratore un'indennità sostitutiva della retribuzione e ne favorisce il reinserimento nel mondo del lavoro. L'indennità spetta ai lavoratori a tempo indeterminato con qualifica di operaio, impiegato o quadro, licenziati, collocati in mobilità e iscritti nelle relative liste, in possesso di un'anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno sei di effettivo lavoro. La prestazione riguarda i lavoratori delle seguenti tipologie di imprese:

- imprese industriali che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell'ultimo semestre;
- imprese commerciali che hanno impiegato mediamente più di 200 dipendenti nell'ultimo semestre;
- cooperative che rientrano nell'ambito della disciplina della mobilità, che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell'ultimo semestre;
- imprese artigiane dell'indotto, nel solo caso in cui anche l'azienda committente ha fatto ricorso alla mobilità;
- aziende commerciali che hanno impiegato mediamente tra 50 e 200 dipendenti nell'ultimo semestre;
- agenzie di viaggio e turismo che hanno impiegato mediamente più di 50 dipendenti nell'ultimo semestre;
- imprese di vigilanza che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell'ultimo semestre.

Dal 01.01.2005 al personale, anche viaggiante, dei vettori aerei e delle società da questi derivanti, indipendentemente dal limite numerico dei dipendenti occupati nell'ultimo semestre. La legge 92/2012 ha disposto il graduale superamento del trattamento di mobilità per eventi di cessazione del rapporto di lavoro, fino all'abrogazione dal 1° gennaio 2017.

La **DIS COLL** è una prestazione di sostegno al reddito dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. Nata in via sperimentale nel 2015 in sostituzione dell'indennità "una tantum", la DIS COLL, dopo essere stata riconfermata negli anni successivi, è diventata una prestazione strutturale con la Legge n.81 del 22 maggio 2017 art.7 per gli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2017. Quest'ultimo provvedimento normativo ha introdotto il finanziamento della prestazione con un'aliquota contributiva aggiuntiva, pari allo 0,51 per cento, a carico, oltre che delle categorie aventi diritto alla prestazione, anche degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS. La DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione (minimo 3) presenti nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell'anno civile precedente l'evento di cessazione del rapporto di collaborazione e l'evento stesso e comunque può essere corrisposta per una durata massima di sei mesi. La fruizione dell'indennità DIS-COLL non dà diritto alla contribuzione figurativa.

La **Disoccupazione agricola** è una indennità a cui hanno diritto gli operai che lavorano in agricoltura iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, e spetta agli operai agricoli a tempo determinato e a tempo indeterminato, ai piccoli coloni, ai compartecipanti familiari e ai piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari. La domanda di indennità di disoccupazione agricola deve essere presentata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione, pena la decadenza dal diritto. L'indennità viene pagata direttamente dall'Inps in un'unica soluzione e la sua fruizione dà diritto alla contribuzione figurativa.

Provvedimenti principali per emergenza sanitaria COVID

Il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (Decreto cura Italia)

Al fine di tutelare la stabilità dei rapporti di lavoro nel periodo di emergenza sanitaria ed economica, il Decreto Cura Italia ha precluso la possibilità di effettuare licenziamenti per motivi economici, dal 17 marzo al 16 maggio 2020.

Il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (Decreto rilancio)

Il decreto rilancio, in vigore dal 19 marzo, proroga fino al 17 agosto 2020 il divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ex art. 3, L. n. 604/1966 ed il divieto di avviare procedure di licenziamento collettivo ex artt. 4, 5 e 24 L. n. 223/1991. In occasione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; il Decreto rilancio stabilisce inoltre che le indennità NASPI e DISCOLL che terminano nel periodo compreso tra il primo marzo 2020 e il 30 aprile 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle indennità dei 600 euro e delle altre indennità previste dal decreto rilancio stesso. L'Importo per ogni mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità della prestazione originaria.

Il decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020 (Decreto agosto)

Il decreto agosto, in vigore dal 15 agosto, proroga il divieto di licenziamento per ragioni economiche introdotto dal Decreto cura Italia: tale blocco opera con tempistiche diverse. In caso di ricorso agli ammortizzatori sociali il divieto di licenziamento si applica fino all'esaurimento delle 18 settimane di Cassa (richiedibili dal 31 luglio al 31 dicembre 2020), mentre per le aziende che non chiedono gli ammortizzatori, fino al 31 dicembre 2020. Per le aziende che, in alternativa all'utilizzo degli ammortizzatori sociali, hanno usufruito dell'esonero contributivo introdotto dal Decreto agosto stesso, il blocco del licenziamento è protratto fino al termine della durata dell'esonero.

Il medesimo decreto stabilisce che le indennità NASPI e DISCOLL che terminano nel periodo compreso tra il primo maggio 2020 e il 30 giugno 2020, incluse dunque quelle già prorogate dal decreto rilancio, sono prorogate per ulteriori due mesi, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle indennità dei 600 euro e delle altre indennità previste dal decreto rilancio stesso. Analogamente a quanto disposto dal Decreto rilancio, l'importo per ogni mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità della prestazione originaria.

Le domande di disoccupazione

Tavola B.1 - Serie storica mensile delle domande presentate di NASpI e DISCOLL

Periodo gennaio 2018 - luglio 2020 (Dati provvisori definiti sulla base dei dati di archivio al 2 settembre 2020)

ANNO							Numero	domana	lo monci	li .					
AITIO	_	Numero domande mensili													
Tipologia di beneficio		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Totale gennaio-luglio	Totale annuo
ANNO 2018															
NASpI*		174.593	108.023	105.615	118.368	100.072	139.402	276.030	112.444	221.304	306.612	219.479	124.769	1.022.103	2.006.711
DisColl		2.035	1.318	1.191	1.194	1.154	2.179	3.532	2.148	1.358	1.883	3.036	1.467	12.603	22.495
	Totale	176.628	109.341	106.806	119.562	101.226	141.581	279.562	114.592	222.662	308.495	222.515	126.236	1.034.706	2.029.206
ANNO 2019															
NASpI*		198.348	111.361	103.975	118.547	102.829	135.286	293.746	99.146	223.398	304.261	222.696	129.330	1.064.092	2.042.923
DisColl		2.245	1.465	1.096	1.178	1.182	2.473	3.989	2.262	1.341	1.918	2.770	1.566	13.628	23.485
Т	Totale	200.593	112.826	105.071	119.725	104.011	137.759	297.735	101.408	224.739	306.179	225.466	130.896	1.077.720	2.066.408
ANNO 2020															
NASpI*		178.344	109.384	142.367	180.733	122.593	130.590	284.026						1.148.037	1.148.037
DisColl		2.226	1.556	1.875	3.799	2.098	3.211	4.742						19.50 <i>7</i>	19.507
Totale		180.570	110.940	144.242	184.532	124.691	133.801	288.768						1.167.544	1.167.544
Variazione %	% 2019/20	018													
NASpI		13,6%	3,1%	-1,6%	0,2%	2,8%	-3,0%	6,4%	-11,8%	0,9%	-0,8%	1,5%	3,7%	4,1%	1,8%
DisColl		10,3%	11,2%	-8,0%	-1,3%	2,4%	13,5%	12,9%	5,3%	-1,3%	1,9%	-8,8%	6,7%	8,1%	4,4%
	Totale	13,6%	3,2%	-1,6%	0,1%	2,8%	-2,7%	6,5%	-11,5%	0,9%	-0,8%	1,3%	3,7%	4,2%	1,8%
Variazione %	% 2020/20	019													
NASpI		-10,1%	-1,8%	36,9%	52,5%	19,2%	-3,5%	-3,3%						7,9%	-43,8%
DisColl		-0,8%	6,2%	71,1%	222,5%	77,5%	29,8%	18,9%						43,1%	-16,9%
	Totale	-10,0%	-1,7%	37,3%	54,1%	19,9%	-2,9%	-3,0%						8,3%	-43,5%

^{*} Da maggio 2015 è entrata in vigore la "Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego" (NASpI), che sostituisce l'indennità di disoccupazione ASpI. Pertanto le domande di prestazione di disoccupazione involontaria che si riferiscono a rapporti di lavoro con data di cessazione entro il 30 aprile 2015 continuano ad essere classificate come ASpI, mentre le domande che si riferiscono a rapporti di lavoro cessati a partire dal 1º maggio 2015 sono classificate come NASpI.

Tavola B.2 Distribuzione regionale delle domande presentate di NASpI (Periodo 2018-2020)

Mesi presentazione domanda: gennaio 2018-luglio 2020 (Dati provvisori definiti sulla base dei dati di archivio al 2 settembre 2020)

REGIONE	Domande presentate da gennaio a dicembre 2018	Domande presentate da gennaio a dicembre 2019	Domande presentate da gennaio a luglio 2020
Piemonte	112.178	116.994	75.160
Valle d'Aosta	6.973	7.469	4.729
Liguria	53.916	54.037	25.803
Lombardia	245.555	256.189	168.480
Trentino-Alto Adige	66.272	67.112	35.310
Veneto	154.668	159.501	86.306
Friuli-Venezia Giulia	38.649	39.544	21.816
Emilia-Romagna	160.323	162.160	84.160
Toscana	135.409	137.006	70.378
Umbria	25.434	25.730	16.292
Marche	55.939	57.045	30.559
Lazio	158.977	163.865	110.735
Abruzzo	55.595	55.004	28.879
Molise	11.099	11.033	6.241
Campania	215.260	216.926	118.253
Puglia	152.200	151.829	80.101
Basilicata	22.425	22.096	11.885
Calabria	72.502	72.911	38.050
Sicilia	174.933	176.017	96.095
Sardegna	88.404	90.455	38.805
ITALIA	2.006.711	2.042.923	1.148.037
NORD OVEST	418.622	434.689	274.172
NORD EST	419.912	428.317	227.592
CENTRO	375.759	383.646	227.964
MEZZOGIORNO	792.418	796.271	418.309

I beneficiari di disoccupazione

Tavola B.3 Serie storica mensile dei beneficiari di Mobilità, ASpI, NASpI, DIS COLL (Periodo 2018-2020)

Periodo gennaio 2018 - aprile 2020 (Dati provvisori definiti sulla base dei dati di archivio al 2 settembre 2020)

		7 67700	do gennaio	zoic apri					auti ui ui ciii	no un 2 secti	cinore zeze,	<u> </u>			
ANNO	Numero beneficiari mensili*														Beneficiari di
Tipologia di beneficio	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Media gennaio-aprile	Media annua	Disoccupazione agricola**
ANNO 2018															542.343
Mobilità (esclusa deroga)	45.238	34.122	30.852	27.840	24.346	21.455	19.534	18.588	16.975	14.266	12.551	12.164	34.513	23.161	
Mobilità in deroga	6.079	5.850	5.769	5.669	5.554	5.394	5.245	5.093	5.062	4.970	4.859	4.744	5.842	5.357	
ASpI	346	309	290	267	244	222	203	193	185	170	154	142	303	227	
NASpI***	1.248.339	1.141.824	1.105.087	1.071.574	1.019.949	1.003.936	1.139.164	1.161.409	1.262.263	1.277.246	1.322.553	1.301.636	1.141.706	1.171.248	
DisColl	6.046	5.752	5.695	5.639	5.171	4.907	6.174	6.706	6.385	4.776	5.672	5.733	5.783	5.721	
ANNO 2019															537.365
Mobilità (esclusa deroga)	10.025	7.497	6.733	5.526	4.926	4.355	4.010	3.863	3.738	2.973	2.684	2.711	7.445	4.920	
Mobilità in deroga	4.570	4.419	4.321	4.008	3.913	3.837	3.734	3.674	3.635	3.568	3.515	3.486	4.330	3.890	
NASpI***	1.321.920	1.222.799	1.169.814	1.103.628	1.059.660	1.041.531	1.165.525	1.174.080	1.279.114	1.253.298	1.310.813	1.282.381	1.204.540	1.198.714	
DisColl	6.229	5.858	5.532	5.129	4.589	4.761	6.330	7.093	6.743	5.069	5.909	6.076	5.687	5.777	
ANNO 2020															
Mobilità (esclusa deroga)	2.633	1.989	1.728	1.646									1.999	1.999	
Mobilità in deroga	3.311	3.061	2.982	2.919									3.068	3.068	
NASpI***	1.275.254	1.174.362	1.143.718	1.240.398									1.208.433	1.208.433	
DisColl	6.639	6.483	6.521	7.970									6.903	6.903	
Variazione % 2019/2018															
Mobilità (esclusa deroga)	-77,8%	-78,0%	-78,2%	-80,2%	-79,8%	-79,7%	-79,5%	-79,2%	-78,0%	-79,2%	-78,6%	-77,7%	-78,4%	-78,8%	
Mobilità in deroga	-24,8%	-24,5%	-25,1%	-29,3%	-29,5%	-28,9%	-28,8%	-27,9%	-28,2%	-28,2%	-27,7%	-26,5%	-25,9%	-27,4%	
NASpI	5,9%	7,1%	5,9%	3,0%	3,9%	3,7%	2,3%	1,1%	1,3%	-1,9%	-0,9%	-1,5%	5,5%	2,3%	
DisColl	3,0%	1,8%	-2,9%	-9,0%	-11,3%	-3,0%	2,5%	5,8%	5,6%	6,1%	4,2%	6,0%	-1,7%	1,0%	
Variazione % 2020/2019															
Mobilità (esclusa deroga)	-73,7%	-73,5%	-74,3%										-73,2%	-59,4%	
Mobilità in deroga	-27,5%	-30,7%	-31,0%										-29,1%	-21,1%	
NASpI	-3,5%	-4,0%	-2,2%										0,3%	0,8%	
DisColl	6,6%	10,7%	17,9%										21,4%	19,5%	

^{*} Dettaglio mensile relativo all'anno di riferimento di quanti hanno beneficiato di almeno 1 gg al mese di indennità

^{**} Soggetti che hanno presentato la domanda entro il mese di marzo dell'anno di riferimento per periodi di disoccupazione dell'anno precedente.

^{***} I dati sulla prestazione NASpI sono provvisori e stimati sulla base delle domande NASpI ancora in esame.